

CHIESA ROMANA, CHIESE ORIENTALI E MODERNITÀ GIURIDICA NELLA PRIMA CODIFICAZIONE ORIENTALE

Matteo Nacci^a

Fechas de recepción y aceptación: 27 de mayo de 2013, 21 de diciembre de 2013

Resumen: El presente estudio toma en consideración el iter de codificación de los cánones de las Iglesias orientales y su peculiaridad respecto al Código de Derecho Canónico para la Iglesia latina, por entonces ya promulgado. Se toma como referencia el punto de vista del Cardenal Acacius Coussa, exponente relevante en la Curia Romana, que dedicó su vida entera a trabajar por el bien de las Iglesias de Oriente y a la codificación de su derecho.

Palabras clave: historia del derecho, iglesias orientales, codificación del derecho, modernidad jurídica, codificación oriental.

Abstract: This work to consider the root of the Eastern Churches codification and the peculiarities respect on the Code of Canon Law for Latin Church. For to do this, I have considered the thought of Cardinal Acacius Coussa, an important exponent of the Roman Curia that spent all his life for the right of the Eastern Churches and the codification of their law.

Keywords: history of law, eastern churches, codification of law, modern legal system, eastern codification.

^a Institutum Utriusque Iuris. Pontificia Universidad Lateranense – Roma.

Correspondencia: Piazza S. Giovanni in Laterano, 4. 00120. Stato della Città del Vaticano.

E-mail: m.nacci@pul.it



Credo sia opportuno iniziare con una breve spiegazione del titolo dello studio: *Chiesa romana, Chiese orientali e modernità giuridica nella prima codificazione orientale*. Quale significato attribuire all'espressione "modernità giuridica"? Con questa espressione si può definire un arco temporale dell'esperienza giuridica, chiamato appunto della modernità, che dalla fine del secolo quattordicesimo destruttura l'ordinamento medievale e i suoi elementi portanti¹. Ancora, si può utilizzare questa espressione per descrivere l'atteggiamento della Chiesa nei confronti del fenomeno codificatorio che si manifestò in Europa dalla fine del '700 (dall'*Allgemeines Landrecht* prussiano del 1794, al *Bürgerliches Gesetzbuch* tedesco del 1900 passando attraverso il *Code civil des français* del 1804 e l'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* austriaco del 1811)².

Proprio quest'ultima accezione ci porta ad un'ulteriore domanda che ci introduce più profondamente nel tema oggetto della presente riflessione: come reagì la Chiesa di fronte al fenomeno dilagante della codificazione del Diritto avvenuto nella maggior parte degli Stati europei?³ La risposta già la conosciamo: il primo Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina fu promulgato da Benedetto XV nel 1917⁴. Questo, però, non esclude il fatto che possiamo considerare l'atteggiamento che la Chiesa ebbe di fronte al fenomeno codificatorio come un "atteggiamento cauto" che mostrava tutte le perplessità e i timori di un possibile irrigidimento del variegato patrimonio giuridico e consuetudinario all'interno di un testo scritto, per sua natura inelastico e difficilmente modificabile (anche se, come si sa, una delle peculiarità della prima codificazione latina si sostanziò nel lasciare "grandi finestre" aperte nei confronti dell'esperienza giuridica precedente e del cosiddetto *ius vetus*, come bene esprimevano i canoni 6 e 20)⁵.

¹ Sull'ordinamento giuridico medievale si rinvia alle densissime pagine di GROSSI, P., *L'Ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2006.

² Sul fenomeno codificatorio europeo Cf. GROSSI, P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2009, in particolare pp. 67-216.

³ In ordine ai "limiti" della scelta del Legislatore canonico per la codificazione si veda, GROSSI, P., «Valore e limiti della codificazione del Diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del Legislatore canonico)», in *L'eredità giuridica di San Pio X*, ed. CATTANEO, A., Venezia 2006, pp. 141-154; ID., «Storicità del Diritto», in *Apollinaris* 79 (2006) pp. 105-117.

⁴ Cf. «Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi, iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus», in *AAS* 9 (1917) pp. 11-456.

⁵ CIC 17 can. 6: "Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes afferat. Itaque: 1° Leges quaelibet, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis oppositae, abrogantur, nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur; 2° Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos autore



In realtà, un simile atteggiamento della Chiesa nei confronti del fenomeno codificatorio si comprende ancor meglio considerando una scelta essenziale, molto acutamente osservata da Paolo Grossi, che la Chiesa ha compiuto da sempre e molto prima del Codice: la scelta forte e convinta “per il Diritto”, una scelta che non ha mai subito attenuazioni o deviazioni nel corso della sua storia: presente nella Chiesa catacombale quando la comunità religiosa era per lo Stato romano *societas illicita*; presente al momento di definire il primo Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina, immerso in un clima postridentino e in atteggiamento di “difesa” nei confronti del mondo esterno; presente al momento della revisione della codificazione piana in una Chiesa che aveva assimilato il “nuovo vento” ecclesiologico del Concilio Ecumenico Vaticano II⁶.

La scelta della Chiesa per il Diritto si comprende anche da un famosissimo passo – citato da molti storici – tratto dall’*Apologeticum* di Tertulliano, il grande apologeta vissuto a cavallo fra il II e III secolo dopo Cristo che afferma: “corpus sumus de conscientia religionis et disciplinae unitate et spei foedere”⁷. La comunità dei cristiani è un *corpus* che si caratterizza per tre elementi inscindibilmente connessi: la credenza nella stessa fede; la comune speranza nella salvezza eterna; l’unità disciplinare. Con Tertulliano siamo ancora ben lontani dall’Editto di Licinio e Costantino e dalla possibilità concessa ai cristiani, quindi, di professare liberamente la propria religione. Ma, indipendentemente da ciò, quel che conta è che già all’epoca di Tertulliano si parli di *corpus* e della forte e convinta volontà delle prime comunità cristiane di costituirsi in realtà organica ed unitaria⁸.

interpretationibus, sunt aestimandi; 3° Canones qui ex parte tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi; 4° In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum; 5° Quod ad poenas attinet, quarum in Codice nulla fit mentio, spirituales sint vel temporales, medicinales vel, ut vocant, vindicativae, latae vel ferendae sententiae, eae tanquam abrogatae habeantur; 6° Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque adhuc vigerunt, nec explicite nec implicite in codice contineatur, ea vim omnem amisisse dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiat, aut lex sit iuris divini sive positivi sive naturalis”; can. 20: “Si certa de re desit expressum praescriptum legis sive generalis sive particularis, norma sumenda est, nisi agatur de poenis applicandis, a legibus latis in similibus; a generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis; a stylo et praxi Curiae Romanae; a communi constantique sententia doctorum”.

⁶ Sulla “scelta” della Chiesa per il Diritto, fin dalle prime comunità cristiane, si veda GROSSI, P., *L’Ordine giuridico medievale*, cit. pp. 109-116.

⁷ Cf. TERTULLIANUS, *Apologeticum*, ed. RESTA BARRILE, A., Bologna 1980, cap. 39.

⁸ Cf. GROSSI, P., *L’Ordine giuridico medievale*, cit. p. 111.



Il filo conduttore comune nel messaggio della Chiesa, ciò che Grossi chiama “la scelta per il Diritto” e che porterà poi alla “scelta per il Codice”, lo si ritrova nel documento che promulga il primo Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina, laddove il Benedetto XV afferma che la Chiesa è una *societas perfecta*, autonoma, un ordinamento giuridico titolare di un diritto *proprium ac nativum* di produrre norme; e la Chiesa è un ordinamento primario solo ed esclusivamente perché trae la sua giuridicità direttamente da Cristo, il Divino Legislatore⁹. Messaggio che ripete Giovanni Paolo II quando chiarisce nella Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges* del 25 gennaio 1983: “Codex, utpote quod est primarium documentum legiferum Ecclesiae, innixum in hereditate iuridica et legifera Revelationis atque Traditionis, necessarium instrumentum censendum est, quo debitus servetur ordo tum in vita individuali atque sociali, tum in ipsa Ecclesiae navitate”¹⁰.

Abbiamo detto che la Chiesa latina codifica il Diritto nel 1917 ma lo fa con una peculiarità evidente rispetto alle grandi codificazioni europee, attribuendo cioè un grande valore all’esperienza giuridica precedente (come dimostrano, ad esempio, i canoni 6 e 20). E le Chiese orientali? Qual è l’approccio che esse hanno avuto nei confronti della codificazione del Diritto? Una codificazione che avrebbe potuto pericolosamente significare una *reductio ad unum* per la realtà multiforme e complessa costituita dalle diverse Chiese orientali e dai rispettivi riti?¹¹ Cerchiamo di vedere,

⁹ BENEDICTUS PP. XV, «Constitutio apostolica “*Providentissima Mater Ecclesia*”, 27.5.1917», in *AAS* 9 (1917) pars 2 pp. 5-8: «Providentissima Mater Ecclesia, ita a Conditor Christo constituta, ut omnibus instructa esset notis quae cuilibet perfectate societati congruunt, inde a suis primordiis, cum, Dominico obsequens mandato, docere ac regere omnes gentes incepit, aggressa est iam tum sacri ordinis virorum christianaque plebis disciplinam datis legibus moderari ac tueri. Procedente autem tempore, praesertim cum se in libertatem vindicavit et per maiora in dies incrementa latius ubique est propagata, ius ferendarum legum proprium ac nativum evolvere atque explicare nunquam destitit (...)».

¹⁰ Cf. IOANNES PAULUS PP. II, «Constitutio Apostolica “*Sacrae Disiplinae Leges*”, 25.1.1983», in *AAS* 75 (1983) pars 2 p. 11; Cf. GROSSI, P., *L’Ordine giuridico medievale*, cit. pp. 111-112.

¹¹ Sulla codificazione delle Chiese orientali si veda, *ex multis*, COUSSA, A., «De codificatione canonica orientali», in *Acta Congressus Internationalis VII saeculo a decretalibus Gregorii IX et XIV a codice iustiniano promulgatis (Romae 12-17 novembris 1934)* 4, ed. PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRISQUE IURIS, Romae 1937, pp. 492-532; ŽUŽEK, I., «Opinioni sulla struttura del futuro codice di diritto canonico delle Chiese orientali», in *Concilium* 8 (1967) pp. 146-168; BROGI, M., «Codificazione del diritto comune delle chiese orientali», in *Revista Española de Derecho Canónico* 124 (1988) pp. 7-30; ŽUŽEK, I., «Presentazione del “Codex canonum ecclesiarum orientalium”», in *Monitor Ecclesiasticus* 115 (1990) pp. 591-612; BUCCI, O., «Storia e significato giuridico del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium», in *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia. La legislazione particolare. Le prospettive ecu-*



allora, in che modo si è arrivati alla prima codificazione orientale e qual è stato il contributo dato, a questo proposito, dal Card. Acacio Coussa.

In verità, l'opportunità di studiare una personalità di spicco del passato è una delle vie migliori offerte allo storico del diritto per addentrarsi in ciò che dovrebbe essere il suo principale contributo, quello cioè di valutare fino a che punto la storia ed i suoi protagonisti risultano maestri di vita per il presente¹². E rispetto alla persona e all'opera del Card. Coussa, credo si possa sostenere che la sua fu un'esistenza totalmente spesa per il bene della Chiesa, in generale, e per le Chiese orientali, in particolare, come bene dimostrano le commosse parole di Papa Roncalli all'indomani della scomparsa del padre basiliano (29 luglio 1962): «la Chiesa cattolica tutta intera ne benedice e benedirà la memoria, particolarmente per i servigi resi qui in Roma, e da Roma all'Oriente e all'Occidente»¹³.

Nell'elaborare questo «medaglione» sulla figura del Card. Coussa legata alla prima codificazione orientale, mi sono avvalso innanzitutto delle note biografiche di alcune opere specifiche tra le quali meritano particolare menzione il volume edito dalla Sacra Congregazione delle per le Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione¹⁴ e quello curato da Mons. Piolanti, nel 1963, Rettore della Pontificia Università Lateranense, che include le notizie più rilevanti sul Card. Coussa, docente di diritto canonico e di diritto ecclesiastico orientale di questo Pontificio Ateneo per quasi un ventennio (dal 1936 al 1953)¹⁵. Oltre a queste ricostruzioni sintetiche, mi è sembrato opportuno privilegiare quanto emerge dalla fonte stessa, cioè dalle parole di Coussa in quello che nel volume intitolato *Oriente cattolico* e curato dalla Sacra Congregazione per le Chiese Orientali viene considerato il suo ultimo autorevole scritto sulla codificazione canonica orientale¹⁶, per la formazione della quale il Padre

meniche. Atti del convegno di studi tenutosi nel XX anniversario della promulgazione del Codice dei canoni delle Chiese orientali (Sala San Pio X, Roma 8-9 ottobre 2010), ed. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Città del Vaticano 2011, pp. 63-115.

¹² Sull'importanza di studiare grandi personalità del passato ai fini di verificare la loro importanza come maestri di vita per l'epoca contemporanea si consenta il rinvio a NACCI, M., «Il Cardinale Michele Lega: profilo storico-giuridico», in *Quaderni dello Studio Rotale* 21 (2011) pp. 149-167.

¹³ Cf. DEL RE, N., «I cardinali e gli assessori della S. Congregazione nel primo cinquantenario. 1917-1967», in *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione (1917-1967)*, ed. CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, Roma 1969, p. 94.

¹⁴ Cf. *Ibid.*

¹⁵ Cf. *La Pontificia Università Lateranense: profilo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi discepoli*, ed. PIOLANTI, A., Roma 1963, pp. 224-226.

¹⁶ Si legge, infatti, nell'introduzione del volume curato dalla Sacra Congregazione per le Chiese Orientali e pubblicato lo stesso anno in cui si spense il Card Coussa: «il 29 luglio 1962, mentre era in



basiliano aleppino – come tenterò di evidenziare – ebbe un ruolo relevantissimo sia in quanto membro della Commissione dei delegati orientali per la codificazione e, successivamente, della Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale; sia in quanto figura di riferimento presso la Sacra Congregazione per le Chiese Orientali, essendone stato Assessore (1953-1961), Pro-Segretario (13-8-1961/22-3-1962) e Segretario (22-3-1962/29-7-1962)¹⁷.

Prima però di addentrarci nell'analisi indicata, s'impone un breve quadro biografico. Gabriele Leone Coussa – così il suo nome di battesimo – nacque ad Aleppo, nella Siria nord-occidentale, il 31 agosto 1897. Dopo aver studiato nei collegi dei Francescani e dei Gesuiti, nel 1911 entrò tra i Basiliiani Aleppini in un convento situato in prossimità di Beirut (Libano) dove assunse il nome di Acacio. Di lì fu inviato a Roma per studiare al Collegio di Sant'Atanasio, proseguendo poi gli studi al Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide dove conseguì la laurea in Teologia e Filosofia e, nel 1922, *in utroque iure*. Il destino di Coussa sembrava segnato quando rientrò in Oriente per lavorare presso la sua famiglia religiosa; invece, inaspettatamente, fu da subito coinvolto nel lungo iter di codificazione del diritto orientale poiché nel 1929 tornò a Roma in qualità di delegato dell'episcopato melchita in seno alla Commissione per gli studi preparatori per la codificazione del Diritto Canonico Orientale, unendo questo gravoso impegno a quello di docente universitario, dal 1936 al 1953, presso il Pontificium Institutum Utriusque Iuris dell'Ateneo Lateranense¹⁸.

La testimonianza di Faltin su Coussa docente universitario¹⁹ ci permette di desumere che la sua profusione nei confronti degli studenti e dell'università fu così positiva da essere quasi risuonata come un eco nelle mura della Curia romana tanto che Pio XII lo volle come Assessore della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali dal 15 gennaio 1953, incarico che ricoprì fino all'agosto 1961, quando fu

corso di stampa, avvenne la morte di Sua Em. Rev.ma il Cardinale Gabriele Acacio Coussa, Segretario della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale. Nel dolore per la sua scomparsa, queste pagine, assidua cura dei suoi ultimi giorni terreni, sembrano ravvivarne la memoria, particolarmente il capitolo sulla Codificazione del diritto canonico orientale, tutto di suo pugno, nel quale raccolse notizie e particolari altrimenti sconosciuti. Pertanto, questo capitolo rimane il suo ultimo autorevole scritto» (Cf. *Oriente cattolico. Cenni storici e statistiche*, ed. SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, Città del Vaticano 1962, p. 10).

¹⁷ Il riferimento è a COUSSA, A., «Codificazione canonica orientale», in *Oriente cattolico. Cenni...*, cit. pp. 35-60.

¹⁸ Cf. DEL RE, A., «I cardinali e gli assessori della...» cit. pp. 93-94.

¹⁹ Cf. FALTIN, D., «Acacio Coussa», in *La Pontificia Università Lateranense...*, cit. pp. 224-226.



nominato prima Pro-Segretario e poi Segretario (dal 22 marzo 1962) fino al giorno della sua morte avvenuta il 29 luglio 1962. All'interno di questo dicastero, come bene evidenziano le parole di Nicolò del Re, "seppe essere il naturale rappresentante ed il legittimo difensore di tutti i riti della Chiesa d'Oriente, riuscendo per la sua imparzialità, la sua abnegazione e la sua affabilità a guadagnarsi la stima unanime di tutti gli Orientali"²⁰.

L'affabilità, l'umanità e lo spirito di abnegazione sono state costanti così salde nella vita e nell'opera del Card. Coussa da imprimere un segno particolare sulla prima codificazione del Diritto orientale, nei confronti della quale il Nostro assunse fin da subito un ruolo di primo piano. I dati più importanti che in questa sede meritano di essere ricordati si possono ricavare, come ho riferito poco sopra, da quello che è stato definito – dall'allora Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, Card. Gustavo Testa – l'ultimo autorevole scritto del basiliano aleppino, "scritto tutto di suo pugno, nel quale raccolse notizie e particolari altrimenti sconosciuti"²¹.

La questione della codificazione canonica orientale trova le sue origini ancor prima della data che tutti i manuali e i testi di Diritto Canonico dell'Oriente cristiano indicano come data d'inizio del processo codificatorio, cioè il Concilio Ecumenico Vaticano I. In realtà, secondo le parole dello stesso Coussa, già l'anno precedente all'indizione dell'Assise conciliare, in occasione del VI Congresso della *Commissione delle Missioni e Chiese orientali preparatoria al Concilio* alcuni consultori espressero la necessità che la Chiesa orientale si dotasse di un Codice di Diritto Canonico autorevole, unitario, valevole per tutte le nazioni ed in armonia con le circostanze di tempo e di luogo, cosa che non poteva dirsi per il *Pedalion* greco o la *Pravila* rumena²². A questo evento si aggiungono, inesorabilmente, altri due fatti prodromici del processo codificatorio orientale: l'incarico dato da Pio IX al benedettino Pitra, nel 1858, di raccogliere i canoni e le fonti orientali in un'opera completa ed organica, sostanziatosi nella pubblicazione dei due volumi *Iuris ecclesiastici graecorum historia et monumenta* fra il 1864 e il 1868; e lo stesso desiderio di riordino delle sparse fonti orientali espresso nel gennaio del 1862 nell'Enciclica con cui il Papa stesso erigeva la Congregazione di Propaganda Fide per gli affari di rito orientale²³.

I *desiderata* della gerarchia ecclesiastica orientale circa la necessità di un codice per le Chiese d'Oriente furono così tenuti in alta considerazione che lo stesso Pio

²⁰ Cf. DEL RE, N., «I cardinali e gli assessori della...» cit. p. 94.

²¹ Cf. *Oriente cattolico. Cenni...*, cit. p. 10.

²² Cf. COUSSA, A., «Codificazione canonica orientale...» cit. p. 35.

²³ Cf. *Ibid.*, p. 36.



IX istituì, il 13 luglio 1929, la Commissione Cardinalizia per gli studi preparatori della codificazione canonica orientale presieduta dal Card. Gasparri fino al 1933. A questa commissione si prospettava un lavoro molto complesso che si poneva in duplice direzione: la codificazione in senso stretto, da una parte, e la raccolta delle fonti, dall'altra. Proprio per questo motivo furono istituite due Commissioni: una Commissione per la raccolta delle fonti dei diversi diritti orientali e una Commissione dei delegati orientali per la codificazione, nella quale prese parte anche Coussa in qualità di membro delegato per i Melchiti²⁴.

Si comprende, allora, come fin da subito il Nostro abbia vissuto intensamente il processo di codificazione del Diritto Canonico Orientale e altrettanto fin da subito ne sia stato un protagonista infaticabile. Ed infatti, quasi a metà dell'intero lavoro compiuto dalla predetta Commissione, precisamente il 21 aprile 1933, Mons. Cicongnani (in seguito Cardinale Segretario di Stato) dovette lasciare l'ufficio di Segretario della Commissione – poiché nominato Arcivescovo di Laodicea di Frigia e Delegato apostolico negli Stati Uniti – che fu affidato, con il titolo di Assistente, proprio al P. Acacio Coussa fino alla trasformazione della stessa, il 17 luglio 1935, in Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale²⁵.

La trasformazione, dunque, della Commissione Cardinalizia per gli studi preparatori della codificazione canonica orientale in Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale dava l'avvio a quella che lo stesso Coussa chiama “la fase di codificazione propriamente detta”²⁶. Anche in questa “seconda fase codificatoria” il Nostro ebbe un ruolo notevolissimo. Infatti, nelle complesse attività di cui la Commissione si doveva occupare – esaminare le osservazioni e i voti inviati precedentemente dagli Ordinari interpellati sugli schemi dei canoni; determinare il testo dei canoni; regolare la stesura del Codice; scegliere i consultori orientali che contribuissero ad una stesura armonica della legislazione; raccogliere e pubblicare le fonti – si ritenne senz'ombra di dubbio che Coussa avrebbe potuto dimostrare grande capacità e professionalità, tanto che fu nominato fin da subito Segretario della medesima²⁷.

Il ruolo di Segretario non si riduceva soltanto ad una buona gestione organizzativa dei lavori della Commissione; egli, infatti, aveva anche il delicato compito di fungere da *trade union* fra le Adunanze plenarie, quarantadue fra il 23 dicembre

²⁴ Cf. *Ibid.*, pp. 36-37.

²⁵ Cf. *Ibid.*, p. 40.

²⁶ Cf. *Ibid.*

²⁷ Cf. *Ibid.*, pp. 41-44.



1935 e il 15 luglio 1942, e il Santo Padre mediante la redazione del verbale di ciascuna Plenaria che poi riferiva in Udienza al Papa. È proprio da questa particolare funzione che per mezzo della penna dello stesso Segretario possiamo conoscere i dettagli e le abitudini dei Papi che altrimenti non avremmo mai potuto sapere. Pio XI nelle udienze, secondo quanto ci riporta Coussa, era solito “ascoltare la relazione seguendo su apposita bozza il testo dei canoni proposti”²⁸ modificando o ordinando, in alcuni casi, studi supplementari; Papa Pacelli, invece, usava “richiedere qualche tempo prima della Udienza – che fissava egli stesso di volta in volta – anche le bozze del verbale della Plenaria e quelle dei canoni, avendo già a sua disposizione i fascicoli, inviati, come d’uso, in occasione della Plenaria stessa”²⁹.

Ma il ruolo costante e primario di Coussa nei confronti della prima codificazione orientale non si esaurisce con la fine delle Adunanze Plenarie, dove già aveva avuto il non facile *munus* di illustrare al Papa le parti o i gruppi dei canoni trattati in ciascuna Adunanza. Egli, infatti, fece parte anche della Consulta di Redazione – istituita il 2 ottobre 1942 e composta, oltre che dal Segretario Coussa, anche dal gesuita Herman e dal claretiano Larraona – incaricata del delicato compito, secondo le parole del Nostro, di “redigere il Codice stesso nel suo insieme, ossia ordinare il paradigma e la successione dei canoni, armonizzandoli tra loro per evitare le immancabili antinomie, lacune, incongruenze, ripetizioni ed ogni specie di inconcinnitates”³⁰. Questo laborioso e minuzioso compito di analisi e osservazioni sulle bozze dell’intero Codice occupò 71 riunioni, fino al 24 novembre 1944 e l’intero testo codiciale – formato da ben 2666 canoni – fu oggetto di una Adunanza Plenaria di ben 21 sedute, come precisa lo stesso Coussa, terminate il 21 gennaio 1948³¹.

Se dallo scritto del Nostro è possibile delineare diverse fasi che hanno caratterizzato l’iter codificatorio orientale – una prima fase di preparazione e di studio ed una seconda di redazione vera e propria – nelle quali ha avuto un ruolo da “protagonista”, sicuramente un’altra si prospettava all’orizzonte, universalmente ben più conosciuta e ricordata: la fase della pubblicazione. Con questa “fase” s’intende fare riferimento alla promulgazione delle quattro parti del Codice orientale, ciascuna attraverso un motu proprio, che manifesta allo stesso tempo sia la necessità di un Codice unitario per le Chiese d’Oriente sia la profonda sensibilità di Coussa nel commentarne la promulgazione.

²⁸ Cf. *Ibid.*, p. 45, nota n. 1.

²⁹ Cf. *Ibid.*

³⁰ Cf. *Ibid.*

³¹ Cf. *Ibid.*, p. 46.



La prima parte del Codice relativa al matrimonio, come si sa, fu promulgata con il motu proprio *Crebrae allatae sunt* del 22 febbraio 1949³². Secondo le parole di Coussa fu proprio la parte sul matrimonio ad essere pubblicata per prima non solo perché era necessario aiutare le Curie latine nella soluzione di casi matrimoniali degli Orientali immigrati ma, soprattutto, perché “era necessario fornire ai Gerarchi dei riti del Vicino Oriente una legislazione matrimoniale uniforme, in correlazione con gli «Statuti personali» valevoli di fronte all’autorità civile, ove la materia matrimoniale è riconosciuta di competenza della gerarchia ecclesiastica”³³. Stessa motivazione pratica è data da Coussa per la promulgazione dei canoni sul diritto processuale mediante il motu proprio *Sollicitudinem nostram* del 6 gennaio 1950³⁴; anche in questo caso, il basiliano aleppino ci dice espressamente che la pubblicazione delle norme riguardanti il diritto processuale era “assai urgente per riguardo agli «Statuti personali», e ciò perché le norme di diritto processuale nel diritto orientale erano in parte antiche o non sufficientemente precise, quando non mancavano del tutto”³⁵.

³² Cf. PIUS PP. XII, «Motu proprio “*Crebrae allatae sunt*” de disciplina sacramenti Matrimonii pro Ecclesia Orientali, 22.2.1949», in *AAS* 41 (1949) pp. 89-119.

³³ Le ragioni pratiche di questa legislazione unitaria sul matrimonio spiegano anche «una delle caratteristiche più spiccate di questa legislazione, ossia la sua uniformità, sia quanto ai diversi riti orientali, sia con quella latina del CIC: uniformità intesa di proposito ed approvata dai Vescovi di rito orientale. Per ciò che riguarda la somiglianza con il CIC, difatti, dei 131 canoni del Motu proprio, 67 sono identici, 34 contengono solo lievi ritocchi filologici o di terminologia, 30 sono differenti. Tale somiglianza si spiega ovviamente, sia a causa delle norme di diritto divino, naturale o positivo, contenute in vari canoni come, per esempio, nei canoni preliminari, quelli che riguardano il consenso, gli effetti matrimoniali, la separazione dei coniugi e la convalida; sia per la comune evoluzione storica, come nel caso della maggior parte degli impedimenti proibenti e dirimenti; sia infine semplicemente per la mancanza in diritto orientale di norme relative a certi istituti (del procuratore, ad esempio). Oltre alla somiglianza con il CIC, la nuova legislazione apportò pure una maggiore uniformità fra la legislazione dei singoli riti orientali, dato che il diritto particolare, che era spesso causa di tale diversità, viene conservato relativamente in pochi casi: per la benedizione del fidanzamento, le pubblicazioni, la potestà di dispensare dagli impedimenti da parte dei patriarchi e degli ordinari (gerarchi), il voto privato, l’affinità *ex digeneia* fra i congiunti dei coniugi, e *ex trigeneia*, la licenza del vescovo per il matrimonio, la proibizione del matrimonio in tempi sacri» (Cf. COUSSA, A., «Codificazione canonica orientale...» *cit.* pp. 47-48).

³⁴ Cf. PIUS PP. XII, «Motu proprio “*Sollicitudinem nostram*”, de iudiciis pro Ecclesia Orientali, 6.1.1950», in *AAS* 42 (1950) pp. 5-120.

³⁵ Cf. *Ibid.*, p. 49. In più, specifica Coussa per evidenziare la caratteristica della “orientalità”, il documento «conta 567 canoni, cioè 120 in più della corrispondente parte del CIC. Ciò si spiega per l’aggiunta, sia di nuovi canoni particolari, sia di parti intere, come la parte dei tribunali in Oriente, le norme sul compromesso arbitrale molto più esteso che nel CIC, del giudizio contenzioso davanti al



Completa la prima codificazione orientale, infine, la pubblicazione dei canoni sui religiosi, sui beni ecclesiastici e sulla terminologia – con il motu proprio *Postquam Apostolicis Litteris* del 9 febbraio 1952³⁶ – che viene considerata dall’Autore il più “orientale” rispetto ai due precedenti³⁷; e la parte relativa ai riti orientali e alle persone (motu proprio *Cleri sanctitati* del 2 giugno 1957³⁸) che il Nostro ritiene chia-

giudice unico, e sul giudizio criminale. Anche la struttura esterna del libro IV del Codex fu cambiata, trattandosi prima del giudizio in genere, poi del giudizio contenzioso, e in fine del giudizio criminale, divisione più chiara e più sistematica di quella del CIC. In genere, tutta questa parte è tecnicamente più perfezionata rispetto al CIC, essendosi eliminate tutte le deficienze che col tempo si erano potute in esso riscontrare. Nella prima parte, fra l’altro, le norme che si riferiscono ai modi di evitare il giudizio (la transazione, il compromesso arbitrale) figurano subito dopo la trattazione dei tribunali e prima del capitolo sulla disciplina da osservarsi nei tribunali; collocazione certo più logica. Orientale in questo *Motu proprio*, oltre alla terminologia, continua il basiliano aleppino a dimostrare la caratteristica orientale della normativa suddetta, «(Vicario giudiziale, per ufficiale; giudici eparchiali per giudici sinodali ecc.) è l’organizzazione dei tribunali, in corrispondenza con la struttura propria delle Chiese orientali, il Sinodo permanente, il tribunale ordinario di tutto il patriarcato, i tribunali eparchiali, i tribunali metropolitani, i tribunali regionali, i tribunali interrituali, i tribunali dei monaci e degli altri religiosi» (Cf. *Ibid.*, pp. 49-51).

³⁶ Cf. PIUS PP. XII, «Motu proprio “*Postquam Apostolicis Litteris*” de religiosis, de bonis Ecclesiae temporalibus et de verborum significatione pro Ecclesiis Orientalibus, 9.2.1952», in *AAS* 44 (1952) pp. 65-152.

³⁷ La maggiore caratteristica peculiare “orientale”, sottolinea Coussa, «si spiega col fatto che il Motu proprio contiene, oltre a quasi tutte le norme del CIC, norme puramente orientali ed ha una diversa divisione dei canoni. Differenza piuttosto formale dal CIC costituisce la terminologia orientale, in parte già nota dai due *Motu proprio* precedenti (...). Più sostanziali e caratteristiche sono, prima di tutto, la nuova specie di religioni, quelle cioè di diritto patriarcale, oltre quelle di diritto pontificio e di diritto eparchiale comuni con il CIC (...). Un’altra differenza del nuovo diritto (...) è la concezione di monaco, eremita e monastero, quale non si ha nel CIC, in cui i monaci cadono sotto il comune concetto di religiosi, senza formare categoria a parte. Nel Motu proprio (...) invece in quasi tutti i capitoli o articoli, si tratta prima di tutto dei monaci, poi degli altri religiosi (...). La seconda parte sui beni temporali e la terza sulla terminologia non contengono cose speciali. Per la terminologia va notato che con il termine regioni orientali si intendono quelle parti ove da antico tempo esistono i riti orientali, mentre col termine territori orientali vengono designate quelle terre, fuori delle regioni orientali, ove è eretto almeno un esarcato. Merita inoltre rilievo l’enumerazione autentica dei principali riti orientali (...); oltre questi si ammettono altri riti, se riconosciuti come sui iuris espressamente o tacitamente dalla Chiesa, ossia anche i cosiddetti riti derivati, come l’etiopico, il maronita, ecc., riconosciuti riti in senso canonico» (Cf. COUSSA, A., «Codificazione canonica orientale...» *cit.* pp. 51-53).

³⁸ Cf. PIUS PP. XII, «Motu proprio “*Cleri sanctitati*” ad venerabiles fratres Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, ceterosque locorum hierarchas Ecclesiarum Orientalium, pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes: de ritibus orientalibus, 2.6.1957», in *AAS* 49 (1957) pp. 433-603.



ramente “il più importante di quelli (...) pubblicati, sia a causa degli istituti, sia per il suo carattere”³⁹.

L'impegno profuso dal Card. Coussa non fu indirizzato soltanto alla cosiddetta fase di codificazione in senso stretto ma, da quanto si può ricavare dalla documentazione storica, anche nei confronti della raccolta delle fonti del diritto orientale. Ed infatti, dalla Commissione formata da noti orientalisti creata in seno alla Commissione cardinalizia istituita nel 1929, fu creata nel 1932 una sottocommissione con il compito di redazione e trascrizione delle fonti *per extensum* nella quale si ritrova il nome di Padre Coussa: a lui, in modo particolare, fu chiesto di compiere una raccolta degli atti pubblicati nei primi XIII secoli dalla Chiesa orientale di rito melchita⁴⁰.

Dai dati emersi in questo breve studio avente ad oggetto il contributo del Card. Acacio Coussa alla prima codificazione orientale, credo si possa senz'altro evidenziare che egli è stato determinante non solo in ragione dell'importanza dell'ufficio ricoperto, per il ruolo svolto in seno alla Congregazione per le Chiese Orientali o nella Commissione preparatoria al Codice di Diritto Canonico Orientale ma anche, e soprattutto, per aver saputo declinare tutti quei compiti tanto importanti ricevuti durante la sua vita con una frase di Papa Ratti – semplice e al tempo stesso densa di significati profondi – che sembra essere, letta a posteriori, il “motto” dell'azione del Card. Coussa nei confronti della Sede Apostolica e degli Orientali: “per unirsi bisogna amarsi e per amarsi bisogna conoscersi”⁴¹.

³⁹ Cf. *Ibid.*, p. 53. Per spiegare la maggiore importanza di questo *Motu proprio* rispetto agli altri, Coussa chiarisce che questo «contiene 558 canoni di fronte ai 444 del CIC, ossia 114 in più: differenza che proviene in gran parte dai nuovi 15 canoni sui riti e dai 99 sui patriarchi, che sono le due note più caratteristiche. Dei canoni sui riti, i primi cinque contengono norme generali e piuttosto di carattere esortativo, e riassumono vari principi sui riti orientali, sanciti in precedenti costituzioni pontificie; gli altri precisano e completano il can. 98 del CIC sui riti. Tra questi c'è da rilevare la norma che concede la libertà di scelta del rito, non escluso il rito latino, agli acattolici orientali che si uniscono alla Chiesa cattolica, norma in parte nuova rispetto alla prassi precedente. La legislazione sui patriarchi, che nel CIC contiene appena un mezzo canone, nel *Motu proprio* ne ha invece 99. Essa riassume, uniforma e completa il precedente diritto sui patriarchi, sia comune sia particolare, costituendo un completo codice di norme su questo istituto tanto rilevante e caratteristico del diritto orientale (...). La codificazione ha l'effetto tangibile di aver dato per la prima volta un fondamento ben definito e sicuro alla posizione delle Chiese orientali nella compagine della Chiesa universale, sottolineandone la cattolicità» (Cf. COUSSA, A., «Codificazione canonica orientale...» *cit.* pp. 53-55).

⁴⁰ Cf. *Ibid.*, pp. 58-59.

⁴¹ Cf. *L'Osservatore romano*, 10-11 gennaio 1927.

